



ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO: I REQUISITI PER OPERARE

a cura di Roberto Camera – Funzionario della DPL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it*

Con la pubblicazione sulla [G.U. n.235 del 9 ottobre del decreto 6 ottobre 2009](#) del Ministero dell'Interno, vengono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto a servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, oltre alle modalità di selezione, formazione e di esercizio dell'attività di "buttafuori".

Nel pezzo che segue si analizzano le caratteristiche e i requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività.

Dopo anni di vuoto normativo viene riconosciuta, e disciplinata giuridicamente, la figura del c.d. "buttafuori" e cioè del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.

Questi soggetti possono operare in luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

La finalità principale del lavoro dovrà essere quella di tutelare l'incolumità dei presenti.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009, voluto dalla legge n. 94/2009, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, ha disciplinato quelli che devono essere i requisiti in possesso del personale da adibire ai servizi di controllo, i quali dovranno essere iscritti in un albo istituito - anche telematicamente - presso l'Ufficio territoriale del Governo della Prefettura della Provincia ove potranno operare. La mancata iscrizione comporterà l'impossibilità di espletare i servizi di controllo. Inoltre, il Decreto disciplina le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi ed il relativo impiego.



Ma andiamo con ordine. L'impostazione del Decreto non si discosta molto dal

Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2007, emanato dal Ministro dell'Interno, in attuazione della L. n.41 del 4 aprile 2007, con il quale si sono fissate le regole generali per la figura degli "steward" negli impianti di calcio.

L'iscrizione all'albo prefettizio è subordinata al possesso di determinati requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- buona **salute fisica e mentale**, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- **non essere stati condannati**, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti **né** essere stati **sottoposti a misure di prevenzione**, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e cioè aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

o religiosi di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n.122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n.205;

- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- aver superato un corso di formazione - da organizzarsi a cura delle Regioni - avente ad oggetto le seguenti aree tematiche:
 - area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
 - area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
 - area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto, competente per territorio, dal gestore delle attività di intrattenimento qualora si tratti di proprio personale ovvero del titolare dell'istituto autorizzato a prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari che intende assumere la persona con la qualifica di addetto ai servizi di controllo.

Coloro i quali intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo - parliamo dei gestori delle attività di intrattenimento - devono provvedervi individuandoli, esclusivamente, tra gli iscritti nell'elenco di cui sopra, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.

Detti gestori possono provvedere ai servizi sopra riportati attraverso proprio personale o di personale dipendente da istituti autorizzati, previsti dall'art.134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 e relative modifiche).

Compito del Prefetto è la verifica costante dei requisiti in capo ai soggetti abilitati. In caso di perdita di uno dei requisiti previsti o se il soggetto compie comportamenti in contrasto con le disposizioni prescritte dalla normativa

in atto, il Prefetto dovrà cancellare l'interessato dall'albo e comunicare l'avvenuta cancellazione al gestore dell'attività di intrattenimento o dell'ente di vigilanza per il quale il soggetto opera, vietando a quest'ultimo l'impiego nei servizi di controllo.

La cancellazione dall'elenco e quindi anche il divieto a svolgere i compiti previsti dalla qualifica, potrà avvenire anche nel caso in cui i soggetti abilitati non abbiano provveduto ad inoltrare al Prefetto attestazione comprovante "l'attualità" dei requisiti in possesso. Detta comunicazione dovrà avvenire ogni due anni ed almeno un mese prima della scadenza biennale.

Entriamo ora nel merito di quelli che dovranno essere i compiti previsti in capo ai soggetti abilitati. Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale autorizzato potrà procedere alle seguenti attività:

a) controlli preliminari:

- osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
- adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

- presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art.4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
- verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
- controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

c) controlli all'interno del locale:

- attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
- concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Per l'espletamento delle attività summenzionate gli addetti al servizio di controllo non potranno portare con se armi né altri oggetti atti ad offendere o che possano essere utilizzati quale strumento di coazione fisica.

Durante l'attività di controllo, i soggetti abilitati dovranno essere muniti di un idoneo documento di identità e di un tesserino di riconoscimento che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ▶ dovrà essere di colore giallo;
- ▶ le dimensioni dovranno essere di 70mm per 100 mm;
- ▶ sul davanti dovrà essere riportata la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili e di colore rosso fluorescente, la

foto dell'addetto al servizio di controllo e la denominazione del locale;

- ▶ sul retro dovranno essere riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incaricato al servizio, Prefettura, data e numero di iscrizione all'elenco prefettizio.

Ultime indicazioni, il Decreto le fornisce a coloro i quali già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo. Questi potranno continuare ad espletare la propria attività, con le modalità e nei limiti dei compiti previsti dal Decreto stesso, al massimo per un periodo non superiore a sei mesi, entro i quali dovranno provvedere all'iscrizione nell'elenco prefettizio (con la dimostrazione dei requisiti summenzionati) ed al superamento del corso di formazione organizzato dalla Regione.

Concludiamo, segnalando quelle che saranno le sanzioni applicate nel caso in cui si contravvengono le disposizioni fornite dal Decreto Ministeriale e dalla L. n.94/09. Chiunque svolge i servizi di controllo, disciplinati dal Decreto del 6 ottobre 2009, senza l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di competenza è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00. Detta sanzione sarà applicata anche a coloro i quali impiegano, per le attività di controllo, soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto o omette la preventiva comunicazione.

TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.7

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Cartoncino (peso)** 120 gr
- **Stampa** con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
- **Dimensioni** 70mm x 100 mm
- **Plastificazione** in Pouch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

RECTO

- **Foto Tessera** 30 mm x 35 mm
- **Ragione sociale – Eventuale logo dell'esercizio**
- **Dicitura "ASSISTENZA"** ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile

VERSO

- **Dati anagrafici**
- **Prefettura Competente**
- **Numero di iscrizione all'elenco prefettizio**
- **Data di iscrizione nell'elenco prefettizio**



RECTO

Denominazione locale	Logo locale
ASSISTENZA	FOTO

VERSO

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Prefettura di
N. iscr.ne elenco pref.:
Data iscrizione